

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI E SOCIALI

Approvato con deliberazione C.C. n. del

INDICE

	pagina
Art. 1 – Principi generali e finalità	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Requisiti, criteri e durata di assegnazione dell'area destinata ad orti urbani	3
Art. 4 – Requisiti degli assegnatari, modalità' e durata di assegnazione dell'orto urbano e sociale	3
Art. 5 – Conduzione dell'orto urbano e sociale	4
Art. 6 – Responsabilità	5
Art. 7 – Revoca della convenzione	6
Art. 8 – Cessazione della assegnazione degli orti urbani e sociali	6
Art. 9 – Norme finali	7

ART. 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1) Attraverso l'assegnazione degli orti urbani e sociali, l'Amministrazione comunale persegue le seguenti finalità:

- a) mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di piante ortive e/od ornamentali con finalità prevalentemente sociali, ricreative, didattiche e culturali, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- b) valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;
- c) sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la vita all'aria aperta favorendo la coesione ed il presidio sociale;
- d) insegnare e diffondere tecniche di coltivazione;
- e) sostenere la produzione alimentare biologica e biodinamica a km 0 e la coltivazione delle essenze ortive tradizionali locali per il consumo familiare o collettivo in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita che inizia dall'alimentazione;
- f) favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività;
- g) valorizzare le potenzialità di iniziativa e di auto-organizzazione dei cittadini nell'ottica di promuovere la responsabilità civica nel prendersi cura dei beni comuni. Favorire lo scambio intergenerazionale e interculturale;
- h) favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.

ART. 2

DEFINIZIONI

- 1) **Area destinata ad orti urbani:** terreno di proprietà comunale concesso in comodato d'uso gratuito ad associazioni, enti no profit, gruppi informali di cittadini per la gestione di orti urbani.
- 2) **Orto urbano:** lotto di terreno di dimensione variabile tra i 30 e i 50 mq destinato alla produzione di fiori, piccoli frutti, ortaggi per l'uso familiare dell'assegnatario.
- 3) **Orto urbano condiviso:** lotto di terreno variabile tra i 30 e i - 50 mq da coltivare collettivamente da parte di più cittadini per il loro uso familiare. In questo caso deve essere individuato un soggetto responsabile del lotto.
- 4) **Orto Sociale:** lotto di terreno di dimensione variabile tra i 30 e i 50 mq destinato alla produzione di fiori, piccoli frutti, ortaggi per l'uso di persone singole o famiglie seguite dai Servizi Sociali del Comune;
- 5) **Orto didattico:** lotto di terreno da destinare ad iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione da assegnare ad istituti scolastici o a particolari categorie di cittadini.
- 6) **Gestori:** associazioni, enti no profit, gruppi informali di cittadini che si occupano della gestione di orti urbani. Nel caso di gruppi informali deve essere individuato il soggetto responsabile.
- 7) **Assegnatari:** cittadini che abbiano avuto in assegnazione un lotto di orto urbano da coltivare.
- 8) **Dirigente responsabile:** dirigente della struttura comunale cui sono assegnati l'attuazione del presente Regolamento ed i rapporti con i gestori. Attualmente tale struttura è identificata nel IV Servizio "Assistenza, Scuola, Sport, Turismo, Cultura e Casa".

ART. 3

REQUISITI, CRITERI E DURATA DI ASSEGNAZIONE DELL'AREA DESTINATA AD ORTI URBANI

1) Il Comune di Gualtieri assegna, tramite idonea procedura pubblica, appezzamenti per la realizzazione di orti urbani e sociali ai gestori e persone interessate ad una migliore qualità della vita ed alla tutela del territorio, che abbiano chiesto di poter collaborare nella gestione di una porzione di area verde pubblica, con l'intento di condurre attività aggregative, di animazione e restituzione sociale, educative, terapeutiche ed informative. A tal fine verrà redatta apposita convenzione che avrà durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, prima della naturale scadenza agli stessi patti e condizioni per pari durata, salvo verifica del perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto operativo e gestionale presentato.

Queste aree mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Devono essere conservate dagli assegnatari nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

2) Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione può individuare nuove aree da assegnare alla responsabilità dei predetti gestori sulla base di un apposito progetto operativo e gestionale che preveda le modalità di utilizzo e coltivazione dell'area e il coinvolgimento attivo e diretto dei propri soci/aderenti. La valutazione dei progetti presentati sarà attuata da una apposita commissione. Qualora siano presentate più richieste per l'assegnazione di un medesimo sito, verrà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- azioni mirate alla tutela ambientale;
- valenza sociale e didattica del progetto;
- azioni mirate al coinvolgimento attivo dei propri soci/aderenti in un'ottica di promozione di responsabilità civica.

Le proposte saranno valutate da un'apposita commissione costituita dal Responsabile del settore sociale e tecnico.

3) I gestori delle aree in parola assegneranno i singoli orti ai cittadini richiedenti, nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 4 e in collaborazione con l'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni stabilite nell'atto di convenzione.

4) L'Amministrazione può riservare orti per iniziative sociali didattiche o culturali (c.d. orti sociali), volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto dell'ambiente e/o da assegnare a particolari categorie di cittadini, quali famiglie numerose o cittadini di qualsiasi età che rientrino in specifici progetti o finalità di carattere sociale e/o socio-educativo.

ART. 4

REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI, MODALITÀ' E DURATA DI ASSEGNAZIONE DELL'ORTO URBANO E SOCIALE

1) I requisiti per l'assegnazione ai cittadini dei singoli orti dei gestori sono i seguenti:

- a) avere un'età non inferiore ai 18 anni;
- b) essere residente nel Comune di Gualtieri;
- c) non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- d) non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;

e) non avere componenti dello stesso nucleo familiare già assegnatari di orti urbani nel territorio comunale. Per nucleo familiare si intende la convivenza di fatto.

I presenti requisiti dovranno essere dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di assegnazione.

2) Gli assegnatari sotto la propria responsabilità dovranno inoltre dichiarare nella domanda di assegnazione:

- a) di coltivare personalmente, o con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, l'orto urbano assegnato in modo continuativo per l'uso proprio e/o della propria famiglia;
- b) di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
- c) di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti;
- d) di non danneggiare od ostacolare l'attività degli altri assegnatari.

3) Il gestore può riservare una parte dell'area destinata ad orto urbano alla gestione condivisa da parte di più famiglie/cittadini secondo le modalità previste nel progetto operativo e gestionale presentato. In questo caso dovrà essere individuato un referente dell'orto condiviso.

4) Tra gli aventi diritto dovrà essere formulata una graduatoria che avrà validità per un anno solare e che terrà conto di uno o più dei seguenti criteri:

- reddito ISEE del nucleo familiare;
- stato di disoccupazione;
- nuclei famigliari numerosi (quattro o più componenti).

5) L'assegnazione dell'orto, di dimensione variabile tra i 30 e i 50 mq, avrà durata per un anno solare e può essere rinnovata, qualora ne permangano le condizioni.

6) Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione ad intervenute disponibilità di orti manterranno la scadenza del 31 dicembre.

7) Eventuali contestazioni in merito all'ammissione e formulazione della graduatoria vanno indirizzate, oltre che al gestore, al Responsabile del settore sociale del Comune.

ART. 5

CONDUZIONE DELL'ORTO

1) L'assegnazione dell'orto è personale e non può essere trasferita a terzi. L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da componenti del proprio nucleo familiare. Nel caso di orti condivisi i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività di coltivazione. La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dello stesso. In tale unico caso l'assegnatario potrà essere sostituito per un periodo di 3 mesi continuativi, rinnovabili per i seguenti 3 mesi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte dell'assegnatario, che motivi l'impedimento e indichi anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto.

2) Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie necessarie di tali beni comuni in proporzione all'area assegnata.

3) Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle spese di consumo dell'energia elettrica, ove presente, in relazione alla superficie assegnata.

4) Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli assegnatari dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito:

a) Perseguire la permacultura come principio guida della coltivazione dell'orto, cioè adottare tutte le soluzioni pratiche che hanno l'obiettivo di tutelare il terreno e di ripristinarne naturalmente la fertilità, con l'osservanza del divieto assoluto all'uso di prodotti

fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;

b) non utilizzare né i prodotti classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti", né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso di dello specifico patentino;

c) a mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;

d) a non costruire capanni e similari, a meno che non siano espressamente previsti ed autorizzati dall'Amministrazione comunale; per la custodia degli attrezzi di lavoro può essere utilizzato il ricovero attrezzi ad uso comune disposto all'ingresso degli orti;

e) a tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo;

f) a non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;

g) a non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;

h) a non accedere alla zona orti con auto o motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;

i) a non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;

l) a non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;

m) a non accendere stoppie e fuochi di qualsiasi genere;

n) prevenire la produzione di rifiuti e raccogliere quelli prodotti in modo differenziato, recuperando il rifiuto organico tramite il compostaggio.

o) a non rifornirsi per l'irrigazione dell'orto (tramite secchi, taniche o altri contenitori) di acqua potabile alle fontanelle pubbliche poste sul territorio

p) a non installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;

q) a non impiantare coltivazioni che possano superare l'altezza di cm. 120 (es. mais, girasole, ecc.)

r) ad installare coperture in plastica, ad uso serra, non superiori a 80 cm in altezza, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose e, se realizzate, a rendersi disponibile a rimuoverle su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;

s) ad utilizzare tutori a sostegno di specie ortive (es. pomodori, piselli, ecc.) che non superino l'altezza di cm 150 fuori suolo e per le verghe orizzontali 130 cm di lunghezza massima;

t) a delimitare i singoli orti con picchetti mobili;

u) osservare il divieto assoluto di prelevare prodotti da altri orti;

v) a rispettare eventuali altre condizioni particolari poste in sede di assegnazione dell'orto urbano. In caso di inadempienza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, si provvederà alla revoca motivata della concessione.

ART. 6

RESPONSABILITA'

1) La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali o collettive e delle zone comuni grava sugli assegnatari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.

Inoltre:

a) gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni per colpa o negligenza ed a rimborsare all'Amministrazione Comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino;

- b) l'assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone;
 - c) l'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso;
 - d) L'Amministrazione non risponde per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) che si verificano negli orti urbani affidati, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso e lavorazione dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.
- 2) A fronte della responsabilità di cui al comma 1, gli assegnatari, direttamente o tramite il gestore, dovranno attivare idonee coperture assicurative.

ART. 7

REVOCA DELLA CONVENZIONE

- 1) L'assegnazione delle aree al gestore può essere revocata per:
- a) rinuncia del gestore;
 - b) mancato rispetto delle del progetto e delle finalità del presente regolamento nell'uso dell'orto;
 - c) gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento o della convenzione;
 - d) revoca della convenzione da parte della Amministrazione per motivi di interesse pubblico.
- 2) Il funzionario responsabile, accertato il verificarsi di una delle condizioni, di cui alle lettere b) e c), invia al gestore formale diffida; in caso di inosservanza della diffida, il Responsabile provvederà alla revoca della convenzione. Nell'ipotesi di cui alla lettera d), il Responsabile invia motivata comunicazione al gestore assegnandogli un congruo termine per lasciare libera l'area.
- 3) La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune. Sono fatti salvi i Regolamenti Comunali e le Leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 8

CESSAZIONE DELLA ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI E SOCIALI

- 1) L'assegnazione può cessare per:
- a) rinuncia dell'assegnatario;
 - b) impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai 6 mesi nei termini indicati nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - c) trasferimento dell'assegnatario in altro Comune;
 - d) decesso dell'assegnatario;
 - e) inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art. 5 e/o mancato pagamento della quota di utenze;
 - f) gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e sub-assegnazione a terzi, totale o parziale;
 - g) revoca della convenzione con il gestore da parte della Amministrazione;
 - h) turbativa della convivenza civile.
- 2) Il gestore, verificato il mancato rispetto delle norme comportamentali o di quanto previsto dalla convenzione o dal presente Regolamento, da parte dell'assegnatario dell'orto, provvede a formale diffida, da trasmettersi per conoscenza al Funzionario responsabile del Comune.
- 3) In caso di cessazione, l'orto è disponibile per una nuova assegnazione.

ART. 9
NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

